SUNTO DELLE RAGIONI

A SOSTEGNO DEL DUCA DI SERMONETA.

I. Proposizione.

I Tribunali romani sono gli unici competenti nella causa attuale.

I Tribunali romani sono gli unici competenti nella causa attuale per molti argomenti :

1. La G. C. civile à confuso lo impero dello statuto reale con la competenza giuridizionale - Tutti concordiamo nel ritenere che il primo regoli i beni stabili ; ma solo sosteniamo che la forza di lui si spieghi, quanto alla trasmissione dei medesimi, e non in quanto alla giuridizione dei giudici che debbono sentenziare sulla successione, cui essi appartengono.

2. La differenza muove dal doppio principio, che l' osservanza dello statuto reale si rannoda all' eminente prerogativa della Sovranità, e la competenza si sostiene per la massima *actor sequitur forum rei* - La eredità simulando la persona del defunto, si ricetta ed alberga nel suo domicilio - Tira al Tribunale del luogo dell' aperta successione tutte le dispute successorie.

3. L' alto Dominio non è offeso nel vedere attribuita una quota maggiore o minore di beni, piuttosto a Caio che a Sempronio - Ma rimane spregiato sol quando a questo o a quello si trasmettessero i beni per modi vietati dalle nostre leggi - E se questo avvenisse; vi si

appresterebbe anche il rimedio, togliendo la esecuzione al giudicato estero, allorchè sarà riveduto dai Tribunali napoletani, se mai si volesse porre ad eseguimento.

4. La legge che dichiara la competenza dei giudici del domicilio del defunto in caso di successione è testualmente espressa negli articoli 151 LL. di rito civile e 741 LL. CC. - Per opposto la massima *quot territoria tot successiones* è un' eurema della scuola - È intelligenza, è raziocinio, non precetto espresso - Combattuto dai più famosi scrittori - screditato dagli assurdi inconcepibili che ne deriverebbero, Da ultimo le nostre leggi civili àn soppresso l' art. 3 del codice abolito, che soggettava i beni immobili alle leggi territoriali.

5. Quindi la Corte Suprema trova violata la legge della G. C. civile - E per salvare la decisione dovrebbe abbandonarsi all' equivoco espediente della interpretazione.

6. La declinatoria dedotta in Roma da parte del duca di Sermoneta, non deroga nè pregiudica alla quistione di competenza - Questa dipende dall' ordine dei giudizi, dal diritto pubblico, sottratto all' arbitrio de' privati, e soltanto guidato dai principi legislativi - L' eccezione della declinatoria di Sermoneta era un suo desiderio, pregiudizievole (se si trattasse di benefizio o d'interesse personale), innocente, or che si tratta di competenza di giuridizione e di diritto pubblico - Nè Sermoneta propose la declinatoria per deviare dai Tribunali romani, ma solo in modo subordinato, oppose che pe'beni di Napoli (dovendo imperare le leggi del reame) l' azione trovavasi prescritta : in somma Sermoneta, quanto all' ostacolo della rinunzia per tutto

il patrimonio e romano e napoletano ritenne la competenza dei Tribunali romani. In ordine a dover questi decidere del merito (se non fosse stato di ostacolo la rinunzia), pretese l'applicabilità delle leggi del regno. Non altro propose che un'alternativa.

7. Di più : de Pietro non accettò mai la declinatoria - Esso adì i Tribunali di Napoli, mascherando la nuova domanda, come fatta in seguela della proposta declinatoria, ma non l'accolse mai - Ritornò in Roma, insistette per la decisione della causa sul tenore della sua domanda originaria e complessiva - E tanto meno il Tribunale pregiò l'eccezione, dichiarando la sua incompetenza ; ma in vece, giudicando nei termini invariati della primitiva domanda, ed appunto per l'efficacia della rinunzia, la rigettò, condannando i signori de Pietro nelle spese.

8. Costoro di fatto nel 1840 proposero l'azione in Roma - Nel 1841 deviarono per Napoli - Nel 1842 ritornarono in Roma e perdettero il partito.

9. In qualunque maniera si voglia discutere e riguardare la declinatoria eccepita da Sermoneta, non si troverà dannosa nè a lui, nè alla quistione che di presente si agita.

10. E se piacque a de Pietro di non accoglierla ed insistere sulla primitiva sua domanda, non può derivarne per Sermoneta la perdita dei favori della sentenza pronunziata in Roma nel senso, come se la declinatoria non si fosse mai dedotta.

II. *Proposizione.*

La competenza vien sostenuta dall'altra massima, che della capacità dei succedenti e del vigor del patto sia giudice unico quello del luogo, in cui la successione si è aperta ed il patto fu stipulato.

1. L'azione dei signori de Pietro vedesi proposta, non come *petitio haereditatis*, ma come domanda di giudizio *familiae erciscundae*. Essi chiedevano che si ammettessero alla consuccessione dell' avolo duca Francesco Caetani.

2. Adunque le dispute di capacità, di diritti, di abilità, di misura di azione tra i consuccedenti, non dovevano, nè si debbono spedire in altro luogo, che in Roma - in Napoli non altro si deve fare che la materiale divisione dei beni - Là stanno le norme, quì l'esecuzione - Esecuzione che si contrasterà, soltanto se il giudicato dei Tribunali romani ordinasse il passaggio dei beni in maniera vietata - Avvenimento, che bisogna attendere e non prevedere, per astenersi dell'arbitrio e dell'assurdo.

3. E che sia così, i signori de Pietro si fecero (da attori in Roma), ostacolo della rinunzia di Faustina per tutto il patrimonio, e romano e napoletano. Dunque videro che la virtù del patto vietava loro l'ingresso a condividere ambo i patrimonî - E sciegliendo i giudici pontificî per conoscerne; eloquentemente confessarono che questi erano i solî e naturali magistrati, che avrebbero potuto e dovuto statuirne.

4. Riconobbero e confessarono la prepotenza dello statuto personale sul reale e l'impero del patto sul destino delle loro domande.

5. Il luogo regge l'atto - La legge del paese, nel quale fu fermato e consentito lo regola e governa da pertutto - E se dal patto nasce il divieto di domandare, si conchiude, che alla persona non assiste la capacità civile per succedere, e che perciò debb'essere respinto da quella eredità, cui si dirige.

6. Se la rinunzia di Faustina Caetani fu stipulata in Roma, e nel 1803 - Con le leggi di Roma e con quella giureprudenza converrà giudicarne - Se avvenisse l'opposto, si applicherebbe al contratto una legge, che le parti non conoscevano, anzi che non potevano conoscere - E si niegherebbe alla legge che conoscevano, che imperava, ed alla quale conformarono la loro volontà, forza ed osservanza.

7. La forza del patto è universale - E la impronta della legge che lo vide nascere lo segue ovunque, ed è da lui inseparabile.

8. Cresce l'argomento nella specie, giacchè versiamo in un giudizio di divisione di eredità, nel quale unica deve essere la massa e fatta una sol volta - Massa impossibile a farsi, giacchè in Roma (luogo della maggior fortuna immobiliare del defunto) è stata rigettata la domanda - Se anche potranno apprezzarsi i beni del regno solamente, non è perciò che giustamente potranno conoscersi le forze di tutto il patrimonio, raffrontato il romano col napoletano, contrapposto il passivo con l'attivo, regolati i conferimenti, preservati i diritti delle parti.

9. Cosicchè, se la via scelta della G. C. civile mena a conseguenze erronee, a risultamenti assurdi è segno manifesto che il principio è vizioso e perciò solo inapplicabile.

10. La giustizia di tutte le leggi non è astratta; ma si posa e si adagia in concreto, vale a dire sul diritto e sull'interesse de'contendenti - Quando nell'applicarsi una massima, s'investe la ragione privata irreconciliabilmente, dovrà quella rifiutarsi ed assumersi altra norma, che non contrasti alla ragione e che si accosti al possibile, al ragionevole, al giusto.

III. Proposizione.

Se la competenza non stesse, starà certamente la lite - pendenza nei Tribunali pontifici.

1. La G. C. civile à pure confuso l'alta Regalia con l'interesse privato: l'impero dello statuto reale con la volontaria rinunzia ad un diritto personale e comune: la potestà col dovere.

2. Il cittadinò *può* e non deve citare lo straniero davanti ai Tribunali del regno per l'osservanza dei contratti quì celebrati, anche che non vi risiedesse - Ciò vale, che il cittadino napoletano può (se gli piace) citare l'estero innanzi ai giudici esteri. - Se egli così si regola, usa della scelta che la legge gli propone, e non fa niente in difformità di questa.

3. E quando il napoletano avesse così operato, ed avesse perduto davanti ai giudici stranieri, non potrà

migrare, e tradurre in Napoli quel giudizio spedito all'estero. E ciò, perchè egli à usato dell'azione e non può ripentirsene: perchè à rinunziato al diritto suo personale nello adire i giudici stranieri, in vece dei napoletani: perchè di un cotal beneficio personale non se ne offende nelle conseguenze l'alta Sovranità del Principe - Il giudicato estero, quando si porterà in Napoli per eseguirsi, potrà riceversi o rifiutarsi a seconda della ubbidienza o della infrazione arrecata alle leggi napoletane. Ed in questo caso solo quel napoletano che à trascurato di usare del beneficio personale del *potère* convenire davanti ai Tribunali napoletani lo straniero, troverà anche la garantia del proprio governo, ma per altra via: vale a dire non già perchè gli sia lecito ridomandare lo stesso, chiesto e perduto all'estero, ma pel riesame del giudicato, e qualora questo offendesse il diritto comune del regno.

4. Ragion di decidere che rigoglia di vigore irresistibile, quando la disputa (come si avvera nel nostro caso) si agita tra stranieri, per un contratto stipulato all'estero, per successione di un'estero, aperta in paese estero, e tutti, attori e convenuti, all'estero domiciliati per origine ed attualmente.

IV. Proposizione

Se le leggi territoriali dovevano imperare nella specie, l'azione di De Pietro trovavasi prescritta.

1. Allorchè nulla di quanto erasi passato in Roma doveva giovare al duca di Sermoneta, per analogia di ragione non poteva nuocergli.

2. Le leggi napoletane dovevano venire applicate, senza potere influire nel pro o nel contra l'operato in Roma.

3. La prescrizione trentenne *est modus adquirendi* presso di noi, dunque si appartiene alle maniere di prendere la proprietà di una cosa, dunque rientra nella pretta osservanza dello statuto reale.

4. In due maniere poteva non essere prescritta l'azione di de Pietro: o perchè sospesa, o perchè interrotta.

Non era sospesa, giacchè la comunanza del minore non giovava ai maggiori.

5. La prescrizione non passa da persona in persona, nè attivamente, nè passivamente. Quindi si vede, che quell'azione che per una persona è prescritta, per un'altra si conserva.

6. Una sola limitazione riconosce la legge, ed è per ragione della cosa, cioè quando questa è *individua* - Ma quando lungi dell'esser tale è per opposto *dividua* e *divisibile*, cade l'assunto contrario per propria debolezza.

7. Il diritto ereditario che si attua nell'azione per

dividere il retaggio comune è diverso dalla qualità, che il defunto à portato seco nella tomba.

8. Esso è dividuo e divisibile quanto lo è la stessa eredità - La legge comincia per ripartire tra i coeredi le azioni attive e le passive, e giunge a considerare ciascuno, come erede rappresentante del defunto fin dal momento della costui morte in tutti i beni che gli sono spettati, e come se non mai avesse avuto parte in quelli degli altri coeredi. Laonde il diritto ereditario e la quota della eredità sono *dividui*, *divisibili e divise* veramente tra i coeredi.

9. Da questo principio deriva che una persona presta il fatto del defunto *per quella parte* per la quale è stato di lui erede - Che una eredità può essere da uno adita, e dell'altro rimasa vacante - Che uno possa raccoglierla ed un'altro perderla.

Se fosse il contrario, il fatto di uno gioverebbe o nuocerebbe all'altro virtualmente, e senza il concorso del proprio operato.

10 E la cosa è tanto vera, che i sig. de Pietro precisamente domandano che la eredità di Francesco loro avolo per quella *parte* che spetterà alla di loro madre Faustina, si DIVIDA TRA ESSI A PARTI UGUALI. Gli attori medesimi smentiscono adunque maravigliosamente il loro assunto, allorchè pretendono che quel diritto indivisibile, materialmente si divida tra di loro col fatto.

11. In quanto all'interrompimento della prescrizione, nè anche ben si appongono.

La barriera insormontabile frapposta tra Roma e

Napoli doveva precludere l'ingresso anche alla istanza del cursore. Questa, fatta da uno uffiziale scemo di potestà, priva di forme volute dal rito, e senza l'ordine a comparire, non poteva in modo veruno interrompere la prescrizione.

12. La citazione valida, e non la nulla essenzialmente à la virtù di produrre un tale effetto. Ed è ciò tanto vero che l'art. 164 delle LL. di procedura civile dichiara NULLE le citazioni fatte agli stranieri, senza il ministero del procuratore del Re, e senza il concorso degli altri solenni indicati dal precedente articolo 163.

13. Questo rigoroso precetto dimostra e persuade che i cursori e gli uscieri esteri, non possono istrumentare atti di citazioni per giudizi, o per diritti esercibili nel nostro regno.

14. Gli atti di procedura, e massime la citazione, sono regolati dalle leggi proprie del paese nel quale debbono aver luogo.

15. Tantomeno doveva valutarsi efficace la citazione del cursore, giacchè riguardava un'estero Tribunale, e non già un Tribunale napoletano, e perciò niente affatto un Tribunale incompetente, ma ben uno rilevante da diversa Sovranità.

16. Quella citazione inoltre trovasi rigettata; quindi un altro argomento per desumerne la impotenza ad interrompere la prescrizione. Che se poi si replicherà che ne pende lo appello, risorgerà più vigorosa la obbiettata pendenza di lite davanti ai magistrati pontifici.

17. Le lettere poi a nulla montano. La prima di

Roma del 1840 nulla dice. Per le altre due la G. C. à supposto il fatto, e pure qui à confuso il riconoscimento con la rinunzia alla prescrizione acquistata.

A prescindere che ostili dichiarazioni vi si leggono dettate dal duca di Sermoneta, quelle lettere sono di un'epoca posteriore al compiuto trentennio. In questo caso il duca non avrebbe dovuto soltanto riconoscere il diritto, ma rinunziare al beneficio dalla prescrizione già quesito contro dei nipoti.

18. L'errore quindi è stato imperdonabile sotto tutti gli aspetti in cui riguardar si voglia il concetto della G. C. civile formato sopra questo punto interessantissimo.

V. Proposizione.

Testamento, e prelegato dei beni di Napoli al duca Errico.

1. La G. C. anche a questo proposito à niegato un fatto interessantissimo, ed à detto che non esisteva il testamento, sol perchè i fratelli Caetani negli atti amministrativi e privati non ne avevano tenuto conto. Gli atti particolari e consumati per oggetti di particolare interesse, non distruggono gli atti solenni, e tanto meno concedono diritto al terzo per abbatterli.

2. Il testamento di Francesco esiste e non si può rifiutare in modo veruno, perchè prodotto e riconosciuto in giudizio.

3. Ma di poi la G. C. à pure confuso la potenza con l'atto. A' detto che il duca Francesco non voleva far testamento, e che se il fece, intese di segnare il solo

passaggio dei beni vincolati, e per ciò nulla dispose per Errico.

3. Innanzi tutto, Francesco sapeva e conosceva la libertà de' beni del regno di Napoli avvenuta in suo favore. Nel testamento lo dice chiaramente e cita la legge del 15 marzo 1807. - Tanto è ciò vero, che aggravò di una pensione di duc. 200. questi beni resi *liberi*, a favore dell'altro suo figliuolo Antonio. Questa prima disposizione dimostra la scienza e la coscienza in cui era che i beni di Napoli eran suoi proprî.

4. Di fatto, li mette in antitesi co' beni vincolati di Roma e vuole che così fortemente spettassero ad Errico, (sì come a costui spettavano quei di Roma), che aggiunse di non dover far cumolo della sua eredità libera.

5. L'incapacità, o deriva dalla cosa o dalla persona. La prima à bisogno del cangiamento di stato e della novella disposizione. Ma la seconda rende efficace e riferma la disposizione, quando è ricaduta in quel caso, dal quale poteva prendere cominciamento. Francesco, se anche vuolsi riguardare ignorante dell' avvenuta libertà dei beni, non può niegarsi che di quelli ne dispose a favor di Errico. E quando una legge à reso veramente liberi e proprî quei possedimenti, la disposizione consiste, mentre è cessata la causa dello impedimento, che fu temporanea, ed il voler dell' uomo legalmente spiega tutta la sua forza.

Mal si ragiona, quando si dice che Francesco non dispose, perchè non poteva disporre. La potenza è diversa dall' atto. Francesco dispose. E se anche gli mancava la potestà di far tanto, la legge posteriore pub-

blicata in sua vita , e che rese più fermamente suoi que'beni, validò quella sua volontà limpidamente espressa, e che non trovava altro ostacolo che nel vincolo temporaneo e contingente della cosa disposta , e non della persona disponente.

7. Se Errico facendo atti di erede testamentario del padre, risentirebbe gli effetti nocevoli del fatto proprio anche sepra i fedecommessi (qualora il padre della sua proprietà ne avesse disposto, e così vincolati fossero a lui toccati); per uguaglianza di ragione, legalmente del paterno testamento deve giovarsi, quando ne deriva un beneficio, per avere suo padre a lui rimasi quei beni che diceva di conoscere di essere suoi proprî, e che di fatto la legge posteriore glieli attribuì. Questa legge nuova dispogliando i beni da ogni vincolo ed attribuendoli al duca Francesco, che tuttora viveva, fa consistere la sua disposizione, giacchè alla volontà manifesta congiunge la possibilità della sua osservanza per la regola di diritto di sopra cennata, di esser cessato lo impedimento e di essere state rimenate le cose là, donde ben potevano trarre la loro origine.

VI. Proposizione.

Collazione.

1. Il duca Errico era pure transattario dei fratelli. Egli quindi doveva prendere sui beni di Napoli il prelegato : la legittima e le porzioni di Bonifacio e di Alfonso. La G. C. à rifiutato tutti questi diritti ed anche la trasazione.

2. Peggio à fatto, quando sopra un documento rigettato, qual si era la valutazione del patrimonio Caetani fatta per altra causa, per altro oggetto, tra altre persone, sconosciuto e rifiutato da de Pietro e dal duca di Sermoneta, à fondata la collazione delle doti di Faustina.

3. La G. C. à giudicato sopra documento che non era tra i fatti riconosciuti del processo. E contro ogni principio e plausibilità vi à tassato in proporzione il conferimento delle doti di colei in ragion del sesto.

4. Ed il vizio della decisione si scopre dalla riserva fatta al ricorrente di poter ridurre la dote all'epoca della massa. Se la massa doveva farsi, non doveva stabilirsi la collazione in somma certa. E se la collazione era fissata per certa quantità, non doveva la G. C. civile dar nel presente ciò che domani poteva venir restituito, violando così tutti i principî del ben giudicare.

Napoli 9 febbraio 1844.

Giovanni Mazza.
Niccola Majullari.
Antonio } *Starace.*
Ferdinando }

Presso Porcelli — *Strada Mannesi num. 46.*